Comune di Palma di Montechiaro
Comando Polizia Municipale

Determinazione del Sindaco

N° 43 del Registro Data 08.11.10

OGGETTO**:** Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di Pace di Palma di Montechiaro proposto dalla Signora Mangiavillano Liliana, nata a Palma di Montechiaro il 31.01.1970 ed ivi residente in via G. Rossini n° 54

ANNO 2010

L'anno duemiladieci, il giorno otto del mese di Novembre Alle ore ___///_, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il Sindaco

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 come modificato ed integrato dall'art.41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;
Vista la legge 08.06.1990 n.142 come recepita con L.R. 11.12.1991, n.48;
Vista la L.r. del 23.12.2000, n.30.

"Il Responsabile del Settore Polizia Municipale"
Premette che, con nota numero R.G. n. 58/2010, assunta al protocollo in data 29.06.2010 al n°3139 prot. P.M., l'Ufficio del Giudice di Pace di Palma di Montechiaro trasmetteva il decreto di fissazione udienza per il giorno 17.11.2010, relativo al ricorso ex art. 23 legge n° 689/81, depositato in data 31.05.2010 da parte della Signora Mangiavillano Liliana, per l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al CDS, bollettario n. 78 bolletta n. 1546 del 25.05.2010, per violazione dell'art. 145 cc. 1 e 10 del vigente CDS, (approssimandosi ad una intersezione non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Crispi in prossimità dell'intersezione con via Capuana, emerso dopo una diligente analisi del sinistro stradale verificatosi in data 24.04.2010, sostenendo che il verbale deve ritenersi illegittimo per:

- Mancata contestazione immediata dei fatti
- Rilevazione dell'infrazione sulla presunta responsabilità della ricorrente, senza comprendere"da quale analisi scientifica supportata".

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio;
Acquisita la necessaria documentazione alla presente allegata;

RITENUTO

opportuno costituirsi nel predetto giudizio per richiedere al Giudice di Pace il rigetto delle domande dell'attore, perché infondate in fatto e in diritto, atteso che l' opponente signora Mangiavillano Liliana, contesta il verbale di accertamento di infrazione al CDS bollettario n. 78 bolletta n. 1546 del 25.05.2010, per violazione dell'art. 145 cc. 1 e 10 del vigente CDS, (approssimandosi ad una intersezione non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Crispi in prossimità dell'intersezione con via Capuana, emerso dopo un'attenta analisi del sinistro stradale verificatosi in data 24.04.2010;
Per quanto sopra motivato, tenuto conto che, nel particolare, le motivazioni che giustificano il verbale contestato sono dettagliatamente elencate nella Comparsa di risposta di cui in allegato "A".

PROPONE

Costituirsi in giudizio, nel procedimento promosso dalla signora Mangiavillano Liliana, per l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al CDS bollettario n. 78 bolletta n. 1546 del 25.05.2010, per violazione dell'art. 145 cc. 1 e 10 del vigente CDS, (approssimandosi ad una intersezione non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Crispi in prossimità dell'intersezione con via Capuana, emerso dopo una diligente analisi del sinistro stradale verificatosi in data 24.04.2010.
Dare atto di avvalersi dell'assistenza in giudizio del Comandante della Polizia Municipale o di suo sostituto, al fine di contenere le spese legali, trattandosi di giudizio avanti il Giudice di Pace, rientrante nei limiti previsti dall'art. 82 del vigente c.p.c..
Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.
Approvare la comparsa di risposta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

Il Comandante della Polizia Municipale
F.to Dr. Salvatore Domanti

I L S I N D A C O

Vista la proposta che precede
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore P.M,
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Costituirsi in giudizio, così come previsto dall'art. 82 del c.p.c., nel procedimento promosso dalla signora Mangiavillano Liliana, avanti il Giudice di Pace di Palma di Montechiaro avverso il verbale di accertamento di infrazione al CDS bollettario n. 78 bolletta n. 1546 del 25.05.2010, per violazione dell'art. 145 cc. 1 e 10 del vigente CDS, (approssimandosi ad una intersezione non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Crispi in prossimità dell'intersezione con via Capuana, emerso dopo un'attenta analisi del sinistro stradale verificatosi in data 24.04.2010, (udienza di prima comparizione il 17.11.2010).

Delegare, ai sensi dell'art. 82 del C.P.C., il Comandante della Polizia Municipale o il suo sostituto, per difendere gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'Ente.
Approvare l'allegata comparsa di risposta, parte integrante del presenta atto.

Il Sindaco
F.to Bonfanti Rosario

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Messo Comunale

_____

Il Segretario Comunale

_____

Dalla Residenza comunale, lì _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì _____ f.to _____

Ill.mo Sig Giudice di Pace Allegato "A"
Di PALMA DI MONTECHIARO
Comparsa di risposta

Per il Comune di Palma di Montechiaro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore costituito in giudizio personalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del c.p.c. con l'assistenza del Comandante del Settore Polizia Municipale o di suo delegato.

CONTRO

La signora Mangiavillano Liliana nata a Palma di Montechiaro il 31.01.1970 ed ivi residente in via G. Rossini n° 54.

La comparente contesta il verbale di accertamento di infrazione al CDS, bollettario n. 78, bolletta n. 1546 del 25.05.2010, per violazione dell'art. 145 commmi 1 e 10 del vigente CDS, (approssimandosi ad una intersezione non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti), accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Crispi in prossimità dell'intersezione della via Capuana, sostenendo che il verbale redatto non risulta legittimo per i seguenti motivi:

- Mancata contestazione immediata dei fatti;
- rilevazione dell'infrazione sulla presunta responsabilità della ricorrente, senza comprendere "da quale analisi scientifica supportata".

Preliminarmente, l'amministrazione convenuta contesta quanto affermato dalla parte opponente, per le ragioni di seguito illustrate:

1. In merito al diverso svolgimento dei fatti ricostruiti dal personale di questa Polizia Municipale, si precisa che la ricostruzione della dinamica è stata effettuata dal personale intervenuto nel sinistro stradale in relazione:
    - a quanto dichiarato dalle parti,
    - dall'esame dei rilievi planimetrici,
    - dai rilievi fotografici,
    - dai danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro;

   solo dopo una attenta disanima degli elementi in possesso si procede alla contestazione di eventuali infrazioni al CDS, come nel caso specifico; i fatti contestati non si sono verificati in presenza del personale di questa Polizia Municipale, ma sono scaturiti da una diligente analisi degli elementi di cui sopra, pertanto, il verbale che è stato redatto dal personale operante non è frutto di una errata ricostruzione ma è il risultato di elementi validi ai fini probatori.

1. L'infrazione contestata è connessa alle norme di comportamenti previsti e regolamentari dal CDS; tanto che la violazione attribuita alla ricorrente si basa su un elemento oggettivo, quale è l'obbligo di usare la massima prudenza approssimandosi ad una intersezione e tale obbligo comportamentale si estende a quello di dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla strada e di usare particolare cautela in fase di avvicinamento e di impegno dell'intersezione, allo scopo di evitare pericolo per la circolazione, anche nell' evenienza di comportamenti negligenti da parte degli altri utenti della strada.
2. Si precisa, inoltre, che nell'ambito delle violazioni amministrative non vale il principio della gradazione della colpa, ma l'elemento di esclusione dalla responsabilità deve essere totale. La violazione è ascritta al ricorrente in virtù di un suo comportamento, quantomeno omissivo e colposo, per inosservanza della prescrizione contenuta nell'articolo 145 del c.d.s.; il dettato dell'articolo 145 trova conferma nel principio informatore del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 contenuto nell'articolo 140 (ma anche nell'articolo 1), laddove dispone una condotta improntata alla massima prudenza, di modo che sia possibile ovviare anche alle eventuali negligenze altrui, ovvero limitare i danni in caso di un sinistro stradale. La giurisprudenza relativa agli articoli 140, 141 e 145, formatasi in vigenza del vecchio codice del '59 e ripresa sino ai giorni d'oggi ha espresso un indirizzo costante in tal senso (cfr. per tutte Cass. pen. sez. IV, 23 aprile 1996, n. 4257)
3. In merito alla contestazione dell'infrazione prevista dall'articolo 200 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, si specifica che questo dispone che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata e per questo sono previsti dall'articolo 384 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dall'articolo 201-***bis*** del c.d.s., in via del tutto esemplificativa, una serie di casi in cui la contestazione non è necessaria. Nel caso dei

sinistri stradali, stante la complessa attività di ricostruzione che deve tenere conto di elementi raccolti da due diversi agenti che necessitano di una successiva fase di raccordo, è possibile la contestazione immediata di quelle infrazioni conclamate e che non richiedono ulteriori accertamenti. Per questo si rileva che l'articolo 200 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 esprime sì un obbligo riguardo alla contestazione (deve essere immediatamente effettuata), ma subordinato alla concreta possibilità di ottemperarvi (quando possibile). Si tratta, come evidente, di una impossibilità concreta e non dovuta ad una scelta dell'agente, il quale non avrebbe avuto alcun interesse o motivo diverso da quello messo a verbale per non procedere alla contestazione. Di concerto con la norma citata, l'articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 prevede la possibilità della notificazione della violazione qualora la contestazione non sia potuta avvenire in maniera immediata; infatti in tal senso si è provveduto, indicando il motivo che ha reso impossibile la contestazione, secondo quanto disposto dallo stesso articolo. L'impossibilità è definita concreta in quanto riferita al caso specifico oggetto del ricorso e non tanto, al contrario, perché questa deve essere effettiva in assoluto.

Alla luce di quanto sopra esposto, per quanto riguarda la contestazione differita, mediante valida notifica, questa è giustificata dalla necessità di completare la raccolta degli elementi necessari agli accertamenti per poter ricostruire la dinamica del sinistro.

Inoltre si precisa che l'accertamento delle violazioni amministrative a seguito delle indagini relative alla ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, mutua la propria legittimità tramite l'articolo 13 della legge 689/81 (in tal senso Cass. civ., sez. I, 17 marzo 1995, n. 3093).

Voglia il Sig. Giudice di Pace

ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta

respingere l'opposizione, confermando il verbale opposto in ogni sua parte, ai sensi dell'articolo 204-***bis*** del d.lgs. n. 285/92 e dell'articolo 23, terzultimo comma, della l. n. 689/81, con vittoria di spese e competenze e con riserva di ogni altro mezzo istruttorio.

Palma di Montechiaro, 06.11.2010

Il Comandante della P.M.
F.to Dr. Salvatore Domanti